



COMUNE DI BANARI

PROVINCIA DI SASSARI

Parere Revisore dei Conti n. 11 del 29.07.2026

Oggetto: TARI (Tassa sui rifiuti). Approvazione delle tariffe per l'anno 2026

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Orani Revisore dei Conti nominato con Delibera del Consiglio Comunale N.25 del 27.09.2023, prende atto della proposta di deliberazione in oggetto:

- Visto l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- Visto che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Visto l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);
- Vista la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;
- Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.
- Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.
- Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*".
- Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

- Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Visto che l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le *“utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”*;
- Vista la deliberazione ARERA 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) relativo al quadriennio 2026-2029, contenuto nell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- Visto il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che disciplina i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il periodo regolatorio 2026-2029;
- Visto che, ai sensi del MTR-3, il Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è predisposto dal gestore ed è soggetto alla validazione dell'Ente territorialmente competente secondo le modalità previste dalla regolazione ARERA vigente;
- Vista la Determina ARERA n. 1/DTAC/2025, recante gli schemi tipo e le modalità operative per la predisposizione, la validazione e la trasmissione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, nonché della relazione di accompagnamento, delle dichiarazioni di veridicità e degli ulteriori allegati previsti dal Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- **Vista** la Deliberazione ARERA 16 luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF, recante *“Disposizioni per l'attuazione del bonus sociale rifiuti”*, con la quale è stato approvato il Testo Integrato Bonus Rifiuti (TUBR);
- Visto il Testo Integrato Bonus Rifiuti (TUBR), allegato alla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, che disciplina le modalità applicative del bonus sociale rifiuti, i flussi informativi tra INPS, SGAt, gestori ed Enti territorialmente competenti, nonché gli obblighi di riconoscimento automatico delle agevolazioni tariffarie agli utenti domestici economicamente svantaggiati;
- Considerato che il bonus sociale rifiuti trova applicazione nell'ambito della regolazione ARERA vigente e comporta specifici obblighi di gestione, rendicontazione e copertura tariffaria mediante la componente perequativa UR3, secondo le modalità definite dal TUBR e dagli ulteriori provvedimenti e chiarimenti adottati dall'Autorità;
- Considerato che ARERA, mediante successivi comunicati e chiarimenti applicativi, ha fornito indicazioni operative in ordine alla gestione dei flussi SGAt, alle modalità di applicazione del bonus sociale rifiuti, agli obblighi di esposizione in bolletta, nonché ai

rapporti tra bonus sociale nazionale ed eventuali ulteriori agevolazioni tariffarie riconosciute dai Comuni.

- Visto il vigente Regolamento per la disciplina della TARI;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, con cui è stato approvato l'aggiornamento biennale del Piano Economico e Finanziario per il periodo 2026 - 2029;
- Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026, i Comuni approvano i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 31 luglio di ciascun anno;

CONSIDERATO

- La documentazione allegata;

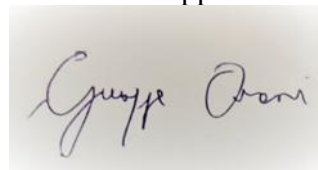
ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta in oggetto, chiede il contestuale adeguamento del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) 2026/2028.

Lì, 29.07.2026

IL REVISORE DEI CONTI

Dott Giuseppe Orani

A rectangular box containing a handwritten signature in dark ink. The signature is written in a cursive style and appears to read "Giuseppe Orani".